

**Comune di RIVE D'ARCANO**

**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E  
SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 27 DEL 22.04.2002**

# Indice

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 Istituzione del servizio
- Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Aree territoriali coperte dal servizio e punti di raccolta
- Art. 5 Contenitori per i rifiuti
- Art. 6 Frequenza e orario del servizio
- Art. 7 Diritti e doveri del personale
- Art. 8 Tipologia della raccolta
- Art. 9 Posizionamento dei contenitori
- Art. 10 Modalità di conferimento
- Art. 11 Pulizia strade
- Art. 12 Pulizia dei mercati
- Art. 13 Pulizia aree adibite a manifestazioni pubbliche
- Art. 14 Rifiuti speciali
- Art. 15 Controlli e vigilanza
- Art. 16 Violazioni al D.Lgs. 22/97 (art. 50, comma 1)
- Art. 17 Violazioni al Regolamento Comunale per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
- Art. 18 Onerosità del servizio
- Art. 19 Norma di rinvio
- Art. 20 Norme di attuazione

## **TITOLO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ (ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97)**

- Art. 21 Criteri di assimilazione
- Art. 22 Rifiuti da attività artigianali, commerciali all'ingrosso, di servizio e simili: criteri quantitativi di assimilazione
- Art. 23 Entità ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalla attività di cui al punti 21.3
- Art. 24 Aggiornamento e/o modifica dell'elenco di attività assoggettate ai criteri quantitativi i dei rispettivi valori
- Art. 25 Effetti dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione

- Art. 26 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività:  
procedure di accertamento
- Art. 27 Ipotesi di deroga ai criteri di cui al punto 21.2
- Art. 28 Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali o  
della classificazione in deroga
- Art. 29 Obblighi dell'affidatario del pubblico servizio

# **TITOLO I**

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Istituzione del servizio**

Ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, e successive modifiche ed integrazioni, e della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Rive d'Arcano effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero od allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

Il servizio viene svolto dal Comune in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, come specificato nello Statuto.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

### **Art. 2**

#### **Oggetto del servizio e definizioni**

La gestione integrata dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 22/97, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua o spiagge lacuali;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Ai fini del presente Regolamento sono considerati residui i rifiuti urbani ed assimilati per i quali non è più possibile una differenziazione ulteriore rispetto a quella attivata dal Comune.

### **Art. 3**

#### **Gestione del servizio**

Il Progetto Pilota, adottato dal Comune di Rive d'Arcano già dal 1997, finanziato dalla Regione Friuli Venezia e dall'Assessorato alla Tutela dell'Ambiente della Provincia di Udine, introduce un nuovo modello gestionale ed organizzativo opportunamente integrato con

tecnologie di identificazione elettronica e pesatura dei rifiuti, attrezzature, manufatti e prodotti che consentono di rilevare direttamente o indirettamente la produzione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dal generico utente. In questo modo, sarà possibile garantire una gestione imprenditoriale del servizio impostata su una contabilità analitica per centri di costo ai sensi del DPR 158/99 e s.m.i. Ciò consentirà di monitorare giornalmente il sistema di gestione integrata dei rifiuti, di analizzare i dati in modo parametrico, di ottimizzare progressivamente ed in modo mirato la qualità dei servizi e di adottare un sistema tariffario basato sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotte e conferite dall'utente al servizio pubblico e/o in base ai servizi specifici indicati nell'allegato tecnico, o sulla base di apposite convenzioni stipulate fra le parti.

L'intendimento del Comune è stato ed è quello di ridurre significativamente la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica mediante l'incentivazione della raccolta differenziata dei materiali riciclabili. A tal fine è stato istituito un Centro di Raccolta (CRD) presso il Capoluogo per i rifiuti ingombranti, nonché diverse Isole Ecologiche (ISE) dislocate sul territorio e dotate di contenitori per la raccolta di carta, cartone, bottiglie di plastica, vetro e lattine. Il rifiuto residuo viene conferito nei cassonetti assegnati dal Comune alle singole utenze e dotati di sistema di identificazione elettronica per la pesatura dei rifiuti, mediante posizionamento degli stessi nei Punti di Raccolta (PTC) dislocati sul territorio comunale.

Il Gestore effettuerà i servizi integrati previsti dal modello gestionale ed organizzativo secondo il programma settimanale/mensile/annuale introdotto dal Comune di cui all'Allegato tecnico, garantirà pieno supporto tecnico, operativo e aziendale per migliorare progressivamente gli standard prestazionali dei servizi introdotti e/o di nuovi servizi integrativi che saranno eventualmente attivati.

#### **Art. 4**

##### **Aree territoriali coperte dal servizio e punti di raccolta**

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale e deve essere effettuata secondo la zonizzazione dei servizi, la distribuzione territoriale delle Isole Ecologiche (ISE) per la raccolta differenziata e dei Punti di Conferimento (PTC) per la raccolta dei rifiuti residui con il cassonetto personalizzato.

#### **Art. 5**

##### **Contenitori per i rifiuti**

I rifiuti residui devono essere raccolti negli appositi contenitori forniti gratuitamente dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze domestiche e non domestiche. Il Comune stabilisce il tipo e le dimensioni dei contenitori che devono essere utilizzati per ogni utenza e relativa categoria di utenza. La cura e la pulizia degli stessi sono a carico dell'assegnatario. I contenitori devono essere custoditi all'interno della proprietà e posizionati nei punti di raccolta solo quando si rende necessario il loro svuotamento. L'utente deve ottimizzare il grado di riempimento del cassonetto personalizzato, garantendo la permanente chiusura del coperchio.

I rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata di origine domestica e, in piccole quantità, dalle utenze non domestiche, devono essere conferiti nelle isole ecologiche dislocate in vari punti strategici su tutto il territorio comunale. Su ogni isola ecologica sono posizionati degli appositi contenitori, distinti per forma e colore, suddivisi per tipologia di materiale:

<b>Materiale</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Colore coperchio</b>	<b>Colore vasca</b>
a) carta	Campana	Giallo	//
b) cartone leggero, cartoni	Cassonetto stradale	Marrone	Verde
c) bottiglie e flaconi in plastica	Campana	Azzurra	//
d) vetro, lattine, contenitori di latta per alimenti	Campana	Verde	//

I rifiuti ingombranti di origine domestica possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta istituito presso il Capoluogo ed attrezzato per la raccolta differenziata. Il CRD provvede allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di origine domestica ingombranti, recuperabili che i cittadini possono conferire gratuitamente nei giorni e negli orari prestabiliti. Per frigoriferi, congelatori, video, televisori l'Amministrazione comunale determina un contributo sulle spese di smaltimento. Ad integrazione del sistema di conferimento del CRD, sono presenti in diversi punti del territorio comunale appositi contenitori contrassegnati per la raccolta delle pile scariche e dei farmaci scaduti, per lo smaltimento dei quali provvede una ditta specializzata.

#### **Art. 6**

##### **Frequenza e orario del servizio**

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e doveri del personale**

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute da lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Il personale dovrà altresì fornire su richiesta degli utenti corrette informazioni sulle modalità di esecuzione del servizio e sulle regole da rispettare per un corretto conferimento differenziato dei rifiuti riciclabili e residui al servizio pubblico.

Devono essere assicurate, nei confronti del predetto personale, tutte le misure di profilassi e di controllo sanitario previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 8**

##### **Tipologia della raccolta**

In aderenza alle norme contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, e nella L.R. 30/87 e successive modifiche, la raccolta verrà orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.

Il soggetto Gestore è tenuto a razionalizzare la gestione dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungimento della economicità di gestione finalizzata all'applicazione della tariffa;
- riduzione dell'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificazione delle manovre dei mezzi meccanici;
- migliore localizzazione e controllo della carica inquinante dei rifiuti;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

### **Art. 9**

#### **Posizionamento dei contenitori**

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il Gestore, determina il posizionamento stabile e/o provvisorio (giorno del servizio) ed il numero dei contenitori su aree pubbliche:

- isole ecologiche (ISE) per la raccolta differenziata
- punti di conferimento cassonetti personalizzati (PTC) per rifiuti residui di tutte le utenze e rifiuti differenziati (vetro e cartone) delle utenze non domestiche individuate dal Comune.

Il Comune sentito il Gestore determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori non personalizzati.

### **Art. 10**

#### **Modalità di conferimento**

Sul territorio comunale i cittadini hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e Allegato Tecnico. È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate dal Gestore ed accettate dal Comune ai sensi del precedente art. 3., con particolare riferimento allo smaltimento illegale dei rifiuti residui nei contenitori delle raccolte differenziate. E' altresì vietato conferire rifiuti riciclabili per i quali è attivato il relativo servizio di raccolta differenziata, nel cassonetto personalizzato dedicato alla sola raccolta dei rifiuti residui. Il Gestore del servizio durante le attività di raccolta vigila in modo che siano rispettate le disposizioni sopra esposte.

### **Art. 11**

#### **Pulizia strade**

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio del Comune, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo le zone, il calendario, le modalità ed il livello tecnico/prestazionale stabilito dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 12**

#### **Pulizia dei mercati / fiere**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono garantire una corretta separazione dei materiali riciclabili e residui assimilati agli urbani e mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti all'attività stessa, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e Allegato Tecnico. I rifiuti dovranno essere comunque suddivisi in residui, per i quali è previsto lo smaltimento, e in riciclabili (privi di impurità), secondo le modalità concordate con il Comune.

### **Art. 13**

#### **Pulizia aree adibite a manifestazioni pubbliche**

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, corse o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate, provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e Allegato Tecnico. La pulizia va effettuata immediatamente dopo la conclusione delle manifestazioni. I rifiuti dovranno essere comunque suddivisi in residui per i quali è previsto lo smaltimento, e in riciclabili privi di impurità (non mescolati ad altri rifiuti) per i quali è previsto il recupero.

### **Art. 14**

#### **Rifiuti speciali**

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 22/97.

### **Art. 15**

#### **Controlli e vigilanza**

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali o a personale ufficialmente incaricato dall'Amministrazione comunale.

Il Gestore provvederà alla segnalazione quotidiana delle violazioni al termine e/o durante l'espletamento dei servizi sul territorio secondo le modalità e le specifiche che saranno concordate e comunicate dal Comune.

### **Art. 16**

#### **Violazioni a Decreto Legislativo N. 22/97 (art. 50, comma 1)**

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 14, commi 1 e 2 art. 43, comma 2 e art. 44, comma 1 del D.Lgs N. 22/97 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 619,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00.- a € 154,00.-.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. N. 22/1997.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 22/1997.

### **Art. 17**

#### **Violazioni al Regolamento Comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati**

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie sotto indicate:

- a) infrazione all'obbligo di conferimento dei rifiuti domestici al servizio pubblico: da € 25,00 a €154,00;
- b) mancata osservanza degli obblighi connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti: da €25,00 a €154,00;
- c) violazione all'obbligo di dotazione da parte dell'utente del cassonetto per la raccolta dei rifiuti residui: da €25,00 a €154,00;
- d) infrazioni riguardanti l'utilizzazione e manutenzione dei contenitori: da €25,00 a € 154,00;
- e) infrazioni al divieto di abbandono di rifiuti: da €25,00 a €154,00;
- f) infrazioni alle disposizioni sul posizionamento dei contenitori: €25,00 a €154,00;
- g) conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (sfusi o in sacchetti) esternamente a cassonetti per la raccolta: da € 25,00 a € 154,00;
- h) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente all'Isola Ecologica o al CRD: da € 25,00 a € 154,00;
- i) conferimento al CRD di rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale: da €25,00 a € 154,00;
- j) violazione delle prescrizioni e specifiche tecniche, così come indicate nell'allegato tecnico al Regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, del sistema di raccolta differenziata, attuato a mezzo dei contenitori, con conferimento in modo improprio o di altra tipologia di rifiuti, con abbandono esternamente alle strutture adibite alla raccolta differenziata: da € 25,00 a € 154,00;
- k) cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti nei contenitori per la raccolta: € 25,00 a € 154,00;
- l) conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani provenienti da insediamento industriale (locali adibiti a lavorazione) al servizio di raccolta differenziata in violazione delle norme previste dal presente regolamento: da € 25,00 a € 154,00;
- m) abbandono su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani: da € 25,00 a € 154,00;
- n) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico: da € 25,00 a € 154,00;
- o) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati: da € 25,00 a € 154,00;
- p) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati e/o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione: da € 25,00 a € 154,00;

q) mancato asporto delle deiezioni di animali su aree pubbliche o di uso pubblico: da € 25,00 a € 154,00;

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 18** **Onerosità del servizio**

Dal 01.01.2002 è istituita, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, una tariffa a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 19** **Norma di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.

Il presente Regolamento annulla e abroga ogni ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

### **Art. 20** **Norme di attuazione**

L'Allegato tecnico contenente le norme tecniche attuative del presente Regolamento sarà approvato dalla Giunta Comunale.

**TITOLO II**  
**ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ**  
**(ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97)**

**Art. 21**  
**Criteria di assimilazione**

**21.1 Criteri generali**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:

- a) i rifiuti NON devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e relativi allegati, come modificato dalla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;
- b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
- rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
  - oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
  - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
  - rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
  - rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22/97;
  - rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, al sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97.

Sono assimilati i rifiuti speciali che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto naturale e sintetico, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti, componenti di arredamento e beni durevoli;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere dalla produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- frazione organica proveniente da attività di ristorazione in genere;
- accessori per l'informatica con esclusione di cartucce, toner e nastri per stampanti e fotocopiatrici;
- mondiglia o vaglio proveniente da depuratori comunali;
- rifiuti indicati alla lettera g), art. 2 del D.M. 26 giugno 2000, n° 219.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione tutti gli imballaggi ed i materiali contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente.

Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;
- i rifiuti speciali ammessi all'auto-smaltimento ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 22/97;
- i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 22/97, diversi da quelli specificati nel presente articolo

## **21.2 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI QUALITA'**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici, servizi, spogliatoi, locali accessori annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

Sono esclusi dall'assimilazione, in base al criterio di quantità, i rifiuti anche appartenenti alle composizioni merceologiche di cui al punto 21.1 qualora questi siano derivati dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale (beni durevoli, mobili, ecc.) e da attività produttive per le quali il rifiuto rappresenti un residuo specifico del ciclo di lavorazione (es. legno),

manutenzione, installazione di apparecchi ed impianti (es. cavi elettrici), prestazione d'opera (es. rifiuti di edilizia, tappezziere, gommista) o riparazione (es. televisori) etc.

### **21.3 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - NOZIONE DI COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA**

21.3.1 Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al punto 21.2, previo accertamento, caso per caso, della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui ai successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:

- a) attività artigianali/industriali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
- b) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili, con esclusione delle merci avariate;
- c) attività di autotrasporto e simili;
- d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
- e) attività di vendita di autoveicoli e simili

21.3.2 Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai successivi articoli, non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto precedente 21.2, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.

21.3.3 Per **coefficiente di produttività specifica** si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in kg./mq. anno.

21.3.4 I **coefficienti di produttività specifica** rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

## **Art. 22**

### **Rifiuti da attività' artigianali, commerciali all'ingrosso, di servizio e simili: criteri quantitativi di assimilazione**

22.1 I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto 21.3.1 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le seguenti disposizioni.

22.2 I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tariffa R.S.U. incentrati sui coefficienti

di produttività specifica annua/valori puntuali di produzione, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente regolamento di applicazione della tariffa R.S.U.

22.3 Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto 21.3.1, una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento

**22.4 Criterio quantitativo assoluto:** il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto 21.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto 21.3, vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo punto 23.1.

**22.5 Criterio quantitativo relativo:** il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in kg./mq. anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto 21.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto 21.3, accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto 23.

22.6 I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente punto 21.3 che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tariffa R.S.U., con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del Gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.

## **Art.23**

### **Entità ponderali e/o volumetriche assolute e valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto 21.3**

*Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione*

23.1 Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrano nei valori di produttività specifica stabiliti dai successivi punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto 21.3 che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore:  $Q_{tot.} = 20 \text{ ton/anno}$  ( $Q_{sett} = 400 \text{ kg ca. / 4000 litri}$ ).

23.2 Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.

23.3 Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione:  $100 \text{ kg.} = 1 \text{ mc.}$ , salvo verifiche sperimentali con attività di monitoraggio puntuale.

*Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione*

23.4 Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto 21.3 interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi punti 23.5 - 23.6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.

23.5 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto 21.3.1, lett. a), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica **q < 15 kg./mq. anno;**

23.6 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto 21.3.1, lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica **q < 5 kg./mq. anno;**

23.7 Per valori di produttività specifica superiori a quelli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tariffa R.S.U.

23.8 Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" (100 kg. = 1 mc.).

23.9 E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

23.10 E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.

#### **Art.24**

##### **Aggiornamento e/o modifica dell'elenco di attività assoggettate ai criteri quantitativi e dei rispettivi valori**

24.1 Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'ente Gestore, in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:

- a) gli elenchi di attività di cui al punto 21.2 e di cui al punto 21.3
- b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto 23.1;
- c) gli intervalli di produttività specifica relativa di cui ai precedenti punti 23.5 e 23.6;
- d) i rapporti di conversione peso/volume, di cui al punto 23.3 e 23.8.

#### **Art. 25**

##### **Effetti dell'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della tassazione delle relative superfici di formazione**

25.1 Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri / alle produzioni puntuali rilevate, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.

25.2 Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.

25.3 Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal comune per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.

25.4 Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tariffa R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

## **Art. 26**

### **Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento**

26.1 In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tariffa R.S.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

26.2 L'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

26.3 Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

26.4 L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa R.S.U. alle relative superfici di formazione/alle produzioni puntuali rilevate, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui al punto 21.2, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto 21.3;

b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

b.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

b.2 specificazione dell'attività svolta;

b.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del codice CER;

b.4 quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

b.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto.

Qualora i richiedenti avessero già sottoscritto convenzioni con imprese autorizzate alla raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, deve essere rispettato quanto riportato al punto 26.11.

26.5 La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani comprese le zone a verde di pertinenza aziendale (giardini, etc.) e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

26.6 Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune presso l'ufficio tributi o l'ufficio tutela ambientale.

26.7 Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tariffa R.S.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.

26.8 Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.

26.9 L'ente Gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (ufficio tutela ambientale e ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e contestualmente la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tariffa R.S.U. e comunque non oltre la data del 31 dicembre immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'ente Gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tariffa.

26.10 I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente Gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto 21.3, dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento.

26.11 La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento

o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.

26.12 In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale del Comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta e/o con attività di monitoraggio puntuale, entro 120 (centoventi) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al responsabile del tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tariffa R.S.U..

26.13 Domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.

## **Art. 27**

### **Ipotesi di deroga ai criteri di cui al punto 21.2**

27.1 Anche per i rifiuti indicati all'articolo 21.2, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'ente Gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui al punto 21.1 ultimo paragrafo.

27.2 La classificazione a rifiuti speciali in deroga all'art. 21.2 del presente regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni di cui al punto 26.

27.3 La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui al punto 21.2 (assimilazione qualitativa), diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui al punto 23 e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguarda il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.

27.4 Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'Amministrazione comunale, sentito l'ente Gestore, nei termini previsti dal precedente punto 26, coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.

## **Art. 28**

### **Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali o della classificazione in deroga**

28.1 Nel caso in cui le procedure di cui ai punti 26 e 27 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'affidatario del pubblico servizio in regime di mercato, o di altri enti o imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

28.2 Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio tutela ambientale del comune

28.3 Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio tutela ambientale e, se dovuta, della dichiarazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente punto 26, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tariffa R.S.U. delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.

28.4 In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.

28.5 Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'affidatario del pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il Gestore.

28.6 Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'ente Gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.

## **Art. 29**

### **Obblighi dell'affidatario del pubblico servizio e del produttore**

29.1 Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente punto 27, sarà cura dell'ente Gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento.

29.2 Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente Regolamento, il Produttore comunicherà ai competenti uffici del Comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto 26, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.

29.3 Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tariffa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.

29.4 Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'affidatario del pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'ente Gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.